



COMUNE DI SAMUGHEO

PROVINCIA DI ORISTANO

ORDINANZA N. 13 DEL 20.03.2021

OGGETTO: ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E AI SENSI DELL'ART. 50 D. LGS. 267/2000: MISURE LOCALI DI RESTRIZIONE E CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19.

Visti:

-la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

-la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

-l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

-il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n.19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

-la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

-il D.L. n. 125/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27/11/2020, n. 159, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID";

-il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del D.L. n. 33/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n.74/2020, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

-il D.P.C.M. del 4 novembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del D.L. n. 33/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 74/2020, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

-la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, recante "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

-il D.P.C.M. 14 gennaio 2021, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare



COMUNE DI SAMUGHEO

PROVINCIA DI ORISTANO

l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

-il D.L. 12 febbraio 2021, n. 12, recante Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; -il D.L. 23 Febbraio 2021, n. 15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- Il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 e il dpcm 2 marzo 2021 che hanno disposto l'applicazione di misure restrittive per il contenimento del contagio da COVID-19.

Richiamate, altresì, le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

Richiamate la proprie precedenti ordinanze n. 11 e 12 del 19.03.2021, con la quale, a seguito della comunicazione del Servizio di Igiene Pubblica di Oristano su alcuni casi di contagio da covid-19 presenti in paese e nelle more di avere i riscontri su ulteriori casi sospetti nonché nell'impossibilità di rilevare il grado di ipotetica diffusione del contagio, si è proceduto alla chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado, con decorrenza dal 19.03.2021 al 23.03.2021 oltrechè limitazioni sulle chiusure degli esercizi pubblici ed assimilati, con riserva di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

Atteso che dalle recenti comunicazioni per vie brevi col Servizio igiene pubblica di Oristano è emerso che la percentuale dei casi positivi rispetto ai soggetti tamponati nei giorni scorsi risulta numericamente importante tale da richiedere urgenti provvedimenti restrittivi a livello locale;

Ricordato che la situazione epidemiologica potrebbe evolvere in un rapido peggioramento con la probabilità di generare un ulteriore incremento della diffusione del virus;

Ritenuto necessario, in forza del principio di precauzione, e delle indicazioni tecnico-scientifiche contenute nelle disposizioni nazionali, adottare provvedimenti limitativi agli spostamenti delle persone fisiche nonché alla sospensione di alcune attività con sede nel territorio comunale, al fine di evitare l'ulteriore diffusione del contagio, sia all'interno che al di fuori del Comune;

Rilevato che il potere di emanare misure più restrittive, da parte del Sindaco, trova fonte normativa nelle disposizioni emergenziali richiamate in premessa (decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19») e nello stesso D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 e nell'articolo 32 della legge 833/1978;

Ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli concreti per l'incolumità pubblica ed in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali l'interesse alla salute della popolazione, che, in ragione della situazione di emergenza, devono essere adeguatamente salvaguardati;

Informato il Prefetto di Oristano dell'intenzione da parte della scrivente Autorità di adottare misure restrittive riconducibili alla cosiddetta “zona rossa”;



COMUNE DI SAMUGHEO

PROVINCIA DI ORISTANO

Atteso che i provvedimenti avranno carattere cautelare e provvisorio, in attesa di dati ufficiali dell'autorità sanitaria che ne giustifichino o meno l'adozione pro tempore, compatibilmente all'evolversi della situazione epidemiologica che verrà costantemente monitorata, saranno attuate le misure di attenuazione delle restrizioni e/o revoca dell'ordinanza che si riterranno opportune;

Valutato, pertanto, di stabilire per il territorio del Comune di Samugheo le misure restrittive per il contenimento del contagio, previste sulle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto "di cui all'articolo 3, del DPCM 14 gennaio 2021", per almeno giorni 7, decorrenti dal 21.03.2021;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica, volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus; Ribadito che tali provvedimenti sono destinati per loro natura ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

Dato atto che dell'adozione del presente provvedimento è stata data comunicazione all'Assessore Regionale alla Sanità, al Commissario Straordinario dell'Azienda Regionale per la salute (ARES);

Richiamati:

–l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16.08.2020;

–la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 3787 del 31.01.2021, avente per oggetto "Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo";

–La circolare del Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, prot. n. 0006251-17/02/2021-DGPRES-DGPRES-P;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ss.mm. e ii.

Richiamato il D.Lgs. n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto Decreto, comma 5, a mente del quale "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa:

1. ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, è individuata quale "zona rossa" il Comune di Samugheo, per il quale sono adottate, a decorrere dalle ore 02:00 del 21.03.2021 e sino alle ore 14:00 del 28.03.2021, per la durata di sette giorni, eventualmente reiterabili per altri sette, sulla base dell'evoluzione del contesto



COMUNE DI SAMUGHEO

PROVINCIA DI ORISTANO

epidemiologico, le misure previste dall'articolo 3 del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, come integrate e modificate dall'art. 2 del D.L. 23 febbraio 2021, n. 15;

2. Invita la popolazione ad adottare tutti quei comportamenti responsabili nel rispetto delle restrizioni e a collaborare con le istituzioni evitando qualsiasi occasione di assembramento e rischio di diffusione del coronavirus, al fine di poter ristabilire le normali condizioni sanitarie pre-emergenziali

DISPONE

Che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua adozione, fatto salvo il potere dell'organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

Dispone, altresì,

Che il presente provvedimento venga trasmesso ai fini della sua applicazione:

- All'Ufficio messo Comunale per la pubblicazione all'Albo pretorio;
- Alla Prefettura U.T.G. di Oristano
- Alla Questura di ORISTANO;
- All'Assessore Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
- Alla Provincia di Oristano;
- Al Servizio Igiene e Sanità Pubblica ATS di Oristano;
- Alle Forze dell'Ordine;
- Alla Polizia locale del Comune di Samugheo

Informa

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 2 del d.l. 33/2020 e dall'articolo 4 del d.l. 19/2020

Contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.



COMUNE DI SAMUGHEO

PROVINCIA DI ORISTANO

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.